



TECNOSTRUTTURA delle Regioni
associazione@tecnostuttura.it



Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 05/11/2015
Prot. 40 / 0022077

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione Generale degli Ammortizzatori
Sociali e I.O.
Div. III

Assessore Gianfranco SIMONCINI
Coordinatore Lavoro della IX
Commissione della Conferenza delle
Regioni
gianfranco.simoncini@regione.toscana.it

Oggetto: Cigs in deroga Chiarimenti in merito ai criteri applicativi

In merito alla concessione della trattamento di integrazione salariale in deroga, l'articolo 2 comma 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i cui aspetti applicativi sono stati chiariti dalla nota prot. 40/0005425 del 24 novembre 2015 di questa Direzione Generale, prevede quale condizione necessaria per l'accesso all'ammortizzatore sociale, la previa fruizione da parte dei lavoratori interessati degli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue e maturate.

Fermo restando il rispetto dei criteri generali introdotti dal citato decreto interministeriale, si ritiene ammissibile la valutazione dei singoli casi concreti le cui peculiarità necessitino di una interpretazione "derogatoria" dei suddetti criteri.

Nel caso sottoposto a questa Direzione nella nota del 28 ottobre 2015, relativo alla società Floramiata, la sentenza di fallimento relativa all'azienda rende oggettivamente impossibile la fruizione delle ferie da parte dei lavoratori.

Il criterio dell'obbligatorietà dell'esaurimento delle ferie, non potendo essere soddisfatto per cause oggettive, può essere superato da una lettura interpretativa della norma che consenta di autorizzare il trattamento, pur in presenza di ferie residue.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Menziani

FM.